



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n. 23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 25 maggio 2020, n. 107, che modifica il Decreto 21 gennaio 2019, n.23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.2.2012 "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTE le note della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. 39917 07/08/2020, n. 41079 del 19/08/2020, n. 41708 del 26/08.2020, n. 0042683 del 02/09/2020, n. 0045276 del 16/09/2020, n. 45489 del 17/09/2020 con le quali sono stati indicati i nominativi dei candidati chiamati a frequentare l'89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTA la Legge dell'8 agosto 2019, n. 77 di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della durata dell'89° corso di formazione non potrà essere erogato il percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione di Soccorritore SAF Basico di cui alla circolare DCF n. 01/2020 prot. n. DCFORM.22489.17-09-2020, in luogo del quale sarà erogato il percorso formativo in Tecniche Speleo-Alpinistiche-Fluviale/I° livello fase A;

RAVVISATA la necessità di adottare il programma didattico e definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui sopra;

DECRETA

Art. 1.

Durata e sedi di svolgimento del Corso

1. L'89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco ha inizio il giorno 24 agosto 2020, è a carattere residenziale e si svolge per effettivi sei mesi, di cui cinque di formazione teorico-pratica e uno di applicazione pratica, in applicazione dell'art. 12-bis della Legge n. 77 dell'8 agosto 2019 di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
2. E' destinato a 495 corsisti i quali, nella prima e terza fase del corso, come definite al successivo comma 3, saranno suddivisi in reparti di circa 27 allievi ciascuno, mentre nella seconda fase, di cui al medesimo comma 3, saranno suddivisi in reparti istituiti presso le sedi didattiche territoriali.
3. L'attività di formazione teorico pratica, di cui al comma 1, si svolge in tre fasi distinte:
 - a. Nella prima fase, dal giorno 24 agosto al giorno 27 agosto 2020, il corso si svolge presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi, per l'immatricolazione, la vestizione e l'informazione in particolare per le attività di distanziamento sociale. La giornata del 28 agosto 2020 è dedicata al trasferimento degli allievi, a cura delle Direzioni Regionali, presso le sedi didattiche territoriali interessate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b. Nella seconda fase, dal giorno 31 agosto 2020 al giorno 02 ottobre 2020, l'attività didattica si svolge presso le sedi territoriali. Per alcuni reparti, in questa fase, è previsto lo svolgimento di specifici moduli presso la Scuola di Formazione Operativa. Nel periodo che va dal 05 al 12 ottobre 2020 si svolge il trasferimento degli allievi, a cura delle Direzioni Regionali, presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa.
 - c. Nella terza fase, dal giorno di arrivo alle Scuole Centrali Antincendi fino al giorno 12 marzo 2021, la totalità degli Allievi svolge le attività didattiche presso le Scuole Centrali Antincendi e, per i moduli specifici, presso la Scuola di Formazione Operativa. Al termine della terza fase gli Allievi sostengono l'esame finale a partire dal giorno 15 marzo 2021.
4. Il periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 1 comma 1, è disciplinato con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 2.

Staff Didattici

1. L'organizzazione e lo svolgimento del corso sono effettuati attraverso il Coordinamento del corso e le Direzioni di sede, per i quali sono individuati appositi *staff* didattici.
2. Gli *staff* didattici di coordinamento, delle sedi territoriali, delle Scuole Centrali Antincendi e della Scuola di Formazione Operativa sono incaricati con appositi provvedimenti a firma del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 3.

Programma del corso

1. Il programma dei primi cinque mesi di formazione teorico-pratica si articola in moduli didattici teorici, moduli teorico-pratici intensivi e in moduli di pratica professionale, secondo il quadro sinottico riportato in Allegato 1.
2. Il programma del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 1 comma 1, è disciplinato con apposito Decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 4.

Orario delle lezioni

1. La giornata didattica tipo si articola in periodi didattici della durata di 45 minuti netti. Il programma didattico prevede, nelle giornate dal lunedì al giovedì, n. 8 periodi didattici e, nella giornata del venerdì, n. 6 periodi didattici. Le attività didattiche giornaliere sono precedute da un periodo "zero", dedicato alla reazione fisica, e si concludono con un nono periodo, dedicato, di norma, allo studio libero guidato; in casi eccezionali, previa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

autorizzazione del Direttore Centrale per la Formazione, può essere impegnato un decimo periodo e/o i periodi pomeridiani del venerdì per l'eventuale recupero di periodi didattici che non si sono potuti svolgere a vario titolo.

2. Il Coordinatore del corso può apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.
3. Le sedi didattiche territoriali devono attenersi al programma didattico stabilito, al fine di consentire alla Direzione Centrale per la Formazione di poter coordinare al meglio le attività. In relazione alle condizioni meteorologiche e/o alla disponibilità dei docenti è consentito ai Direttori di sede invertire le lezioni previste nei moduli non intensivi solo all'interno della stessa settimana. Altre proposte di variazione devono essere autorizzate dal Coordinatore del Corso.

Art. 5.

Dimissioni o espulsioni dal corso

1. Per le dimissioni o le espulsioni dal corso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127, di seguito integralmente riportato:

Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127]:

- a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
- d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 [del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127];
- e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
- g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.

2. I periodi di assenza comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio o la dimissione dal corso.
3. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto del capo del Dipartimento n. 23 del 21 gennaio 2019, con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

Art. 6.

Sistema di valutazione

1. Durante i primi cinque mesi di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti a verifiche periodiche a carattere diagnostico - sommativo, di cui al successivo art. 7.
2. Nella fase finale dei cinque mesi di formazione teorico-pratica, i corsisti sono sottoposti all'esame di cui al successivo art. 8.
3. I risultati delle verifiche periodiche a carattere diagnostico – sommativo e i risultati dell'esame finale sono acquisiti ed elaborati mediante sistemi informatizzati e determinano il voto complessivo di fine corso, espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale, conseguito da ciascun allievo.
4. Tutta la documentazione cartacea e di elaborazione dei dati è inviata e conservata presso l'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, secondo le modalità che sono stabilite con apposito provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 7

Prove di verifica periodiche a carattere diagnostico - sommativo

1. Le prove di verifica periodiche di cui all'art. 6, comma 1, finalizzate alla valutazione continua dei risultati dell'apprendimento, sono relative a moduli teorici, moduli teorico-pratici intensivi, moduli pratici di addestramento professionale e addestramento ginnico-natatorio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

-
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione delle verifiche periodiche concorre, fino ad un massimo di 50/100, alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 9, comma 1.
 3. Le prove di verifica relative alle materie teoriche, consistenti in questionari a risposta multipla, riguardano le seguenti materie:
 - *Chimica*
 - *Sostanze pericolose*
 - *Sostanze estinguenti*
 - *Attrezzature di intervento (parte teorica)*
 - *Formazione del Lavoratore ai sensi del Dlgs. 81/08 e D.P.I.*
 - *Idraulica*
 - *Procedure operative standard*
 - *Aeroportuale (parte teorica)*

Le suddette prove possono essere effettuate presso le sedi didattiche territoriali al termine dei rispettivi moduli, ad eccezione di quella relativa ad *Aeroportuale (parte teorica)*, che sarà effettuata presso le Scuole Centrali Antincendi al termine del rispettivo modulo.

La valutazione, per ciascuna prova, viene espressa in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

La valutazione relativa ai moduli teorici, che concorre fino ad un massimo di 10/100 alla composizione del voto complessivo di fine corso, è data dalla media dei risultati ottenuti nelle singole verifiche periodiche previste dal programma.

Al fine di ottimizzare i tempi dell'attività didattica, le verifiche periodiche relative ai moduli teorici potranno essere raggruppate e svolte nell'ambito di una o più giornate specificate nel programma.

4. Le prove di verifica relative ai moduli teorico-pratici intensivi, riguardano le seguenti materie:
 - *Autoprotezione in ambiente acquatico*
 - *Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti*
 - *Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali/T° livello fase A*
 - *NBCR*
 - *Tecniche di Primo Soccorso Sanitario*
5. Le prove di verifica relative ai moduli pratici di addestramento professionale, riguardano le seguenti materie:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

-
- *Attrezzature di Intervento (pratica)*
 - *Impianti SFO*
 - *Scala aerea*
 - *Scala a ganci*
 - *Scala italiana*
 - *Cordami e nodi*
6. La valutazione relativa ai moduli teorico-pratici intensivi di cui al comma 4 ed ai moduli pratici/addestrativi di cui al comma 5 del presente articolo concorre fino ad un massimo di 30/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è così composta:
- a) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni delle prove relative alle attrezzature di intervento (Estintori, Motopompe, Motoseghe, Mototroncatrici, Gruppo pneumatico di sollevamento, Lancia termica) e agli impianti S.F.O. (Camera a fumo, Cesoi e divaricatori, G.P.L. - bombola).
 - b) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di Tecniche specifiche (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario – Autoprotezione in ambiente acquatico – Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali/I° livello fase A - Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti – NBCR).
 - c) fino a 10/100, dalla media delle valutazioni ottenute nei moduli di addestramento professionale (Scala aerea, Scala a ganci, Scala italiana, Cordami e nodi).

La valutazione, per ciascuna delle prove finali relative ai suddetti moduli, viene espressa in centesimi, ovvero in altra base successivamente trasformata in base centesimale mediante opportuni fattori di conversione. Le medie delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elaborate senza arrotondamenti.

A seconda delle prove, il giudizio di sufficienza corrisponde a valori numerici diversi; inoltre tale giudizio può coincidere con il punteggio della singola prova (se costituita da un'unica fase), oppure può essere il risultato della combinazione dei punteggi conseguiti dall'allievo nelle varie fasi in cui la prova è articolata. Più precisamente:

- Per ciascuna delle prove pratiche relative ai moduli “Scala aerea”, “Scala a ganci”, “Scala italiana”, “Estintori”, “Motopompa”, “Motosega”, “Mototroncatrice”, “Gruppo pneumatico di sollevamento”, “Lancia termica”, “Camera a fumo”, “Cesoi e divaricatori”, “G.P.L – bombola” (prova ad unica fase), la sufficienza viene conseguita con un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
- Per la prova pratica relativa al modulo “Cordami e nodi”, la valutazione dipende dal punteggio conseguito dall'allievo in ciascuna delle tre fasi in cui si articola la prova stessa (esecuzione di un “nodo di ancoraggio”, esecuzione di un “nodo di giunzione”,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

esecuzione di un “nodo di salvataggio”, estratti a sorte dall’allievo fra quelli previsti dal programma del modulo).

La sufficienza si ottiene conseguendo, in ciascuna fase della prova, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Una valutazione insufficiente, in una qualsiasi delle fasi costituenti la prova, determina, per l’allievo, l’interruzione della verifica periodica ed il non superamento della stessa. In tal caso, l’allievo dovrà recuperare l’intera prova pratica (tre fasi di valutazione).

Qualora l’allievo abbia raggiunto la sufficienza in tutte le tre fasi costituenti la prova, il punteggio complessivo è composto dalla somma ponderata dei punteggi parziali, secondo la seguente formula:

$$V_{\text{cordami e nodi}} = V_{N. \text{ ancoraggio}} * 0,3 + V_{N. \text{ giunzione}} * 0,2 + V_{N. \text{ salvataggio}} * 0,5$$

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Tecniche di Primo Soccorso Sanitario”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall’allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovra pratica BLS, manovra pratica SVT); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 45 su 60;
 - b) prima manovra pratica (BLS): punteggio maggiore o uguale a 75/100;
 - c) seconda manovra pratica (SVT): punteggio maggiore o uguale a 75/100.

In caso di una o più insufficienze, l’allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Autoprotezione in ambiente acquatico”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall’allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 18 su 30;
 - b) manovra pratica – prima postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello *skill test*;
 - c) manovra pratica – seconda postazione: punteggio maggiore o uguale a 60/100, con le condizioni riportate nello *skill test*;

In caso di una o più insufficienze, l’allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

-
- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo Tecniche Speleo-Alpino-Fluviali/ I° livello fase A), la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle tre fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico, manovre pratiche su prima e seconda postazione). Le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 28 su 35;
 - b) manovra pratica – prima postazione : punteggio maggiore o uguale a 42/69, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 4 zeri complessivamente;
 - c) manovra pratica – seconda postazione : punteggio maggiore o uguale a 20/33, con massimo uno zero per ogni sottomanovra e/o massimo 2 zeri complessivamente.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre fasi.

- Per la prova teorico pratica relativa al modulo NBCR, la valutazione è costituita dal complesso del punteggio conseguito dall'allievo nel test teorico-pratico di cui si compone la prova; la soglia di sufficienza è la seguente: “Test teorico pratico” punteggio maggiore o uguale a 60/100. In caso di insufficienza l'allievo dovrà recuperare la prova non superata.
- Per la prova teorico-pratica relativa al modulo “Costruzioni, Dissesti Statici e Puntellamenti”, la valutazione è costituita dal complesso dei punteggi conseguiti dall'allievo in ciascuna delle due fasi di cui la prova stessa si compone (test teorico e manovra pratica); le soglie di sufficienza sono, per ciascuna fase, le seguenti:
 - a) test teorico: numero di risposte esatte maggiore o uguale a 21 su 30;
 - b) manovra pratica: punteggio maggiore o uguale a 21/30.

In caso di una o più insufficienze, l'allievo dovrà recuperare le sole fasi della prova non superate.

Il punteggio complessivo è dato dalla media dei punteggi conseguiti nelle due fasi.

Come già specificato, ai fini del calcolo del voto complessivo finale, i singoli punteggi componenti ottenuti in tutte le prove teorico-pratiche sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Per ciascuna delle prove sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica (*skill test*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

7. Le prove di verifica relative all'addestramento ginnico-natatorio, consistono in verifiche ginniche e verifiche di nuoto, effettuate presso gli impianti sportivi dell'Ufficio Formazione Motoria Professionale, al termine dei rispettivi programmi di formazione.

La valutazione complessiva delle verifiche ginnico-natatorie concorre fino ad un massimo di 10/100 alla determinazione del voto complessivo finale ed è composta come di seguito riportato.

- a) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nelle tre prove di cui si compone la verifica ginnica: "*Quiz automantenimento*", "*Prova pratica mista 60 secondi*" (*esercizi a corpo libero forza - destrezza*), "*Corsa di 1600 metri piani*".

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica ginnica, tutti i punteggi delle tre prove dovranno essere espressi in centesimi, pertanto anche il tempo ottenuto nella prova della "*Corsa di 1600 metri piani*" dovrà essere convertito in centesimi mediante la tabella di conversione riportata in calce alla specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- punteggio medio delle tre prove, di cui alla lettera a), maggiore o uguale a 60/100;
- punteggio di ciascuna delle tre prove, di cui alla lettera a), superiore a zero.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, al fine di raggiungere la sufficienza così come stabilita al precedente capoverso, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.

- b) Fino a 5/100, dalla media dei punteggi conseguiti nella seconda e nella terza delle tre prove di cui si compone la verifica natatoria ("*Nuoto orizzontale in immersione*", "*Sostentamento verticale*", "*Nuoto in stile libero*").

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo della verifica natatoria, i singoli tempi ottenuti nella seconda e nella terza delle tre prove sopra descritte dovranno essere convertiti in centesimi mediante la tabella di conversione riportata nella specifica scheda di verifica.

La sufficienza si ottiene se si verificano entrambe le condizioni di seguito riportate:

- superamento della prima prova: 12 metri di nuoto orizzontale in immersione;
- punteggio in ciascuna delle due prove successive non inferiore a 60/100.

Il conseguimento della sufficienza comprova il raggiungimento del requisito del "saper nuotare", così come definito dalla Circ. DCF MISA 8/2006.

In caso di insufficienza, l'allievo dovrà recuperare le sole prove in cui ha ottenuto una votazione inferiore a 60/100, fatti salvi i punteggi conseguiti nelle altre prove.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per ciascuna delle prove ginniche e natatorie sopra descritte, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati in specifiche schede di verifica.

8. L'allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 9 del presente articolo.
9. Il corsista per il quale la Commissione d'esame finale esprima almeno una valutazione insufficiente nelle prove di accertamento specifico di cui al precedente comma 8, viene dimesso dal corso come disposto dall'art.5, comma 1, lettera a).
10. Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, saranno individuati dei periodi destinati al recupero delle verifiche periodiche di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 la cui durata complessiva sarà non inferiore ad una settimana.
11. Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifica periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base delle disposizioni della Direzione del Corso.
12. L'allievo vigile del fuoco che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi programmati in uno o più dei seguenti moduli intensivi: "SAF", "TPSS", "ATP", "NBCR", "Costruzioni dissesti statici e puntellamenti", o che non abbia superato l'esame di fine modulo viene ammesso al periodo di recupero. Il periodo di recupero viene svolto entro quello dedicato, da programma, all'attività di recupero. Al termine del recupero sosterrà gli esami che saranno effettuati prima dell'esame finale.

Art. 8.

Esame finale

1. Al termine dei cinque mesi di formazione teorico-pratica, ciascun allievo è sottoposto ad un esame, presso le Scuole Centrali Antincendi. L'esame finale si svolge all'interno del periodo 15 marzo – 19 marzo 2021, preceduti dalle sessioni di recupero delle verifiche periodiche. L'esame finale consiste in un percorso operativo di intervento (articolato in parte I e parte II) ed in una prova scritta.
2. Il risultato complessivo conseguito da ciascun allievo in occasione dell'esame finale, elaborato senza arrotondamenti, concorre fino ad un massimo di 50/100 alla determinazione del voto complessivo finale, come esplicitato nel successivo art. 9 comma 1.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. La prova scritta, la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 20/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in un questionario a risposta multipla e verte sugli argomenti oggetto del corso. La valutazione viene espressa in centesimi, e la prova si intende superata con un giudizio di sufficienza se viene conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100.
4. Il percorso operativo di intervento (parte I), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 22,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste in una sequenza di operazioni che comportano l'applicazione di tecniche operative e l'utilizzo di attrezzature di soccorso, come di seguito riportato:
 - a) Manovra n°1: Vestizione;
 - b) Manovra n°2: Trave di equilibrio con trasporto di due manichette ed una lancia da Ø 45;
 - c) Manovra n°3: Stendimento, collegamento della lancia, e collegamento ad idrante;
 - d) Manovra n°4: Indossamento dell'autorespiratore a ciclo aperto.
 - e) Manovra n°5: Salita al 2° piano del castello di manovra con l'uso della Scala Italiana e trasporto manichetta.

La valutazione finale della prova del percorso operativo di intervento (parte I), elaborata senza arrotondamenti, è data dalla somma delle valutazioni conseguite nelle fasi da a) ad e). La prova si intende superata con giudizio di sufficienza se si consegue un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Per la prova sopra descritta, gli aspetti tecnici di valutazione sono riportati nella specifica scheda di verifica.

5. Il percorso operativo di intervento (parte II), la cui valutazione concorre fino ad un massimo di 7,5/100 alla determinazione del voto complessivo finale, consiste nella prova relativa all'attrezzatura di intervento "Estintori".
6. Gli esiti dell'esame finale sono pubblicati dalle Scuole Centrali Antincendi con arrotondamento alla terza cifra decimale.
7. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.

Art. 9

Graduatoria di fine corso

1. Il voto complessivo conseguito da ciascun allievo al termine del corso è espresso in centesimi con arrotondamento alla terza cifra decimale ed è ottenuto secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (10/100) + V_{\text{pratici}} * (30/100) + V_{\text{ginnico-natorie}} * (10/100)]_{\text{prove periodiche}} + \\ + [V_{\text{scritto}} * (20/100) + V_{\text{percorso p. I}} * (22,5/100) + V_{\text{percorso p. II}} * (7,5/100)]_{\text{esame finale}}$$



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

dove:

- il risultato complessivo delle verifiche periodiche è composto dalla somma pesata delle valutazioni di cui all'art. 7 commi 3, 4, 5, 6 e 7;

- il punteggio complessivo dell'esame finale è composto dalla somma pesata della valutazione relativa alla prova scritta, di cui all'art. 8 comma 3, della valutazione relativa al percorso operativo di intervento parte I, di cui all'art. 8 comma 4, e della valutazione del percorso operativo di intervento parte II di cui all'art. 8 comma 5.

Pertanto il voto di fine corso viene determinato, fino a 50/100, dall'esito delle verifiche periodiche e, per i restanti 50/100, dall'esito delle prove di esame finale.

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche periodiche, la valutazione di sufficienza conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60; analogamente, la valutazione di sufficienza conseguita nella prova di accertamento specifico in sede di esame finale, prevista all'art. 7 comma 8 annulla e sostituisce le precedenti valutazioni di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,36.
3. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove costituenti l'esame finale, la valutazione di sufficienza conseguita a seguito della ripetizione della prova, di cui all'art. 8, comma 7, annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60.
4. Il voto complessivo di fine corso è utile ai fini della determinazione della graduatoria di fine corso ed è trasmesso dal Direttore Centrale per la Formazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 10.

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo Vigile del Fuoco che supera l'esame teorico-pratico ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato dal decreto legislativo del 06 ottobre 2018, n. 127, con la qualifica di Allievo Vigile del Fuoco in prova.

Art. 11

Comunicazioni finali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. L'Ufficio per la Pianificazione, il Controllo e lo Sviluppo della Formazione trasmette la scheda contenente il percorso formativo effettuato dai discenti durante l'intero corso ai Comandi di assegnazione.
2. Analogamente le Scuole Centrali Antincendi provvedono a trasmettere ai Comandi gli atti di natura amministrativa.

Roma, data del decreto

**II DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

MODULI DI TEORIA	Periodi 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE	Periodi 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI	Periodi 45'
Organ.ne del CNVVF e Protez.Civ. e Ruolo del V.F.	4	Reazione fisica giornaliera (30')		Impianti SFO	38
Rapporto di lavoro	4	Addestramento ginnico professionale finalizzato	28	T.P.S.S.	32
T1: Chimica e fisica del fuoco	12	Verifica Ginnica	4	Verifica T.P.S.S.	6
T1: Sostanze pericolose	10	Addestramento natatorio	24	A.T.P.	30
T1 T2: DLgs81 + DPI	8	Verifica Nuoto	2	Verifica A.T.P.	8
T1: Verifica periodica Chim.e fis.del fuoco, Sost. Per., DPI	4	Esecuzione e applicazione di nodi (di cui 4 per. pr	8	Tecniche S.A.F.	30
T2: Idraulica	8	Verifica Nodi	4	Verifica S.A.F.	8
T2: Sostanze estinguenti, estintori e impianti fissi antinc.	6	Autorespiratori (di cui 4 prima di SFO e 4 dopo Sc.It.)	16	Attrezzature d'intervento con verifiche (Motopompe, Motoseghe, Estintori, Cuscini di soll.to, Lancia term., Mototronicatrice + Trave di equilibrio + Tirfor)	76
T2: Lavorare in sicurezza + POS + Pianif.ne intervento	8	Tubazioni e stendimenti	6		
T2: Verifica in itinere di Idraulica, Sost. estinguenti, POS	4	Automezzi (APS)	4	Costruzioni, dissesti statici e puntellamenti	32
Elementi di Diritto Costituzionale	6	Automezzi (altri)	6	Verifica periodica Costruzioni, dissesti statici e punt.li	6
Prevenzione sanitaria integrata	6	Sala Operativa/ Esercitazione Radio	4	Outdoor training + competenze comp.li	38
Elettrotecnica	6	Scala italiana	54	Aeroportuale teoria	32
Prevenzione incendi (misure)	4	Verifica Scala italiana	4	Verifica periodica teorica Aeroportuale	6
Prev.incendi (procedure)	4	Scala italiana controventata	12	NBCR	32
Polizia Giudiziaria	8	Scala italiana montata a terra	6	Verifica periodica NBCR	6
Antincendio Boschivo (AIB)	4	Salvataggi	6		
		Scala ganci	34		
		Verifica Scala a ganci	4		
		Scala aerea	16		
		Verifica Scala aerea	4		

totale 106

totale 246

totale 380

Articolazione oraria

Periodo 0: risveglio mattutino con istruttore ginnico - 1° e 2° periodo: 8.30-10.00 - 3°e 4° periodo: 10.15-11.45 - 5°-6° periodo: 12.00-13.30 - pranzo
7°-8° periodo (dal lun. al giov.): 15.00-16.30 - 9° periodo (dal lun. al giov.): 16.45-17.30, studio libero guidato in aula o recuperi